INTERVENTI STRAORDINARI PER IL RIORDINO E IL RISANAMENTO ECONOMICO DELL'ENTE ORDINE MAURIZIANO DI TORINO

Art. 1

Ente Ordine Mauriziano di Torino

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'Ente Ordine Mauriziano di Torino, di seguito denominato: "Ente", e' conservato come ente ospedaliero fino alla data di entrata in vigore della legge regionale con la quale la regione Piemonte ne disciplinera' la natura giuridica e l'inserimento nell'ordinamento giuridico sanitario della regione. L'Ente e' costituito dai presidi ospedalieri Umberto I di Torino e Istituto per la ricerca e la cura del cancro (IRCC) di Candiolo (Torino). Fino all'emanazione di specifiche norme da parte della regione Piemonte, l'Ente continua a svolgere le proprie attivita' nel rispetto delle disposizioni previste dal vigente statuto e dalla legge 5 novembre 1962, n. 1596.

Versione in vigore dal 23 novembre 2004, non più in vigore dal 22 gennaio 2005 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Interventi straordinari per il riordino e il risanamento economico dell'Ente Ordine Mauriziano di Torino
Estremi	Decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 novembre 2004

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/interventi-straordinari-per-il-riordino-e-il-risanamento-economico/art-1-ente-ordine-mauriziano-di-torino/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it